



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Fallimentare Ufficio di Monza CIVILE

Il giudice,

visto il ricorso, la relazione dell'OCC e i documenti depositati, considerato che il sovraindebitamento può riconoscersi in capo a entrambi i ricorrenti, debitori per vari titoli (tributari e civili);

che non vi sono cause di inammissibilità della domanda;

in particolare, quanto al finanziamento per l'acquisto dei due telefonini, rilevato che – quand'anche si considerasse l'atto come diretto a frodare i creditori – l'effetto non sarebbe quello chiesto (di reintegrare la somma ratealmente nella liquidazione), ma semmai quello sulla ammissibilità della procedura di liquidazione e/o della successiva esdebitazione; tuttavia, contrarre un finanziamento per comprare un bene (telefonino) che ormai è divenuto essenziale nella vita quotidiana, non può intendersi come atto dolosamente preordinato a ledere gli altri creditori. Tutt'al più, la valutazione è quella di una diligenza o meno nell'assumere l'obbligazione con successivo sovraindebitamento; fatto che però non preclude l'ammissibilità della liquidazione ma incide sulla fase successiva dell'esdebitazione;

quanto all'oggetto della liquidazione, premesso che essa è universale, comprendendo tutti i beni del debitore eccetto quelli espressamente esclusi dalla legge, e premesso che il giudice ammette la liquidazione senza essere vincolato dalla domanda di parte ricorrente, deve osservarsi che:

le due vetture, sebbene escluse dalla liquidazione in ricorso, devono invece esservi incluse. Il fatto che siano necessarie allo svolgimento del lavoro dei ricorrenti non rileva ai fini della loro impignorabilità. Ai sensi dell'art.14 ter co.6 lett.d) L.3/12, sono esclusi dalla liquidazione solo i beni impignorabili per disposizione di legge, mentre (art.515 cpc) gli strumenti necessari alla professione sono comunque pignorabili. Semmai, la strumentalità rispetto all'occupazione riveste rilievo ai fini dell'art.14 quinquies, autorizzando all'uso fino alla data della vendita;

esclusi i beni impignorabili ex art.514 cpc, il liquidatore valuterà se vi siano altri beni mobili (es. computer, telefonini) che abbiano un qualche valore sul mercato;

quanto agli stipendi dei due ricorrenti, il richiamo al mantenimento della famiglia (art.14 ter co.6 lett.b) si ritiene debba essere interpretato alla luce dell'art.14 quaterdecies co.2. Ciò significa che il

triplo della pensione sociale, aumentato a metà, e rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, determina la quota di stipendio non assoggettato alla liquidazione. La quota viene determinata cumulativamente, cioè come quota del nucleo familiare, considerata la presenza di un figlio minore a carico. Il conteggio è il seguente: €460,28 (importo assegno sociale 2021) x13 mensilità : 12 = €498,63 su 12 mensilità; aumentato della metà €747,95; essendo un nucleo di 3 persone il coefficiente moltiplicatore è di 2,04. Si ottiene così il totale mensile di €1525,81.

Quindi, i redditi mensili di ciascuno dei due ricorrenti, cumulativamente considerati, sono assoggettati alla liquidazione per la quota superiore a €1525,81 mensili.

Essendovi un'esecuzione in corso, si reputa opportuno nominare come liquidatore il delegato alla vendita nominato nel processo esecutivo, ovvero il dr. _____ il quale subentrerà nelle operazioni esecutive già disposte (pubblicità, data di vendita etc.)

p.q.m.

dichiara aperta la liquidazione del patrimonio di _____ e

nomina liquidatore il _____ lo autorizza a subentrare e proseguire gli atti esecutivi già intrapresi in forza della delega di vendita disposta

dispone che non possono essere iniziate né proseguite azioni cautelari ed esecutive sui beni oggetto di liquidazione dei ricorrenti, né acquistati diritti di prelazione;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Monza;

ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e nel PRA, la liquidazione includendo, tra l'altro, immobile sito a Monza,

1) Automobile

Immatricolazione 2013

2) Automobile

Immatricolazione 2007

Ordina l'immediato rilascio del predetto immobile, libero da persone e vuoto da cose.

Autorizza i ricorrenti a utilizzare le due vetture fino al momento della vendita

Fissa in €1525,81 mensili il limite di cui all'art.14 ter co.6 lett. b); il di più di stipendi rispetto ad esso è soggetto a liquidazione.

Si comunichi
Monza, 9.12.21

Il giudice delegato
Alessandro Gnani

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA